



COMUNE DI SOVER

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2 del Consiglio Comunale

Oggetto: **ADOZIONE IN VIA PRELIMINARE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE PER OPERA PUBBLICA N. 1/2026 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DI SOVER, AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 2 LETTERE B) E J) BIS DELLA L.P. 15/2015, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI.**

L'anno duemilaventisei, il giorno dieci febbraio alle ore 20:30, presso la sala consiliare, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in seduta Ordinaria, il Consiglio Comunale;

Presenti i Signori:

	PRESENTI / ASSENTI
BAZZANELLA ELIO	Presente
SIGHEL ROSALBA	Presente
TODESCHI MARINA	Presente
DENARDI LUIGI	Presente
TESSADRI MATTIA	Presente
BATTISTI DARIO	Presente
NONES MICHELA	Presente
BRUSCO GIORGIO	Presente
BATTISTI CARLO	Assente
SVALDI ANTONIO	Presente
SVALDI ALESSANDRO	Presente
BATTISTI ALESSIO	Presente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE comunale dott. Fontanari Ivano.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BAZZANELLA ELIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: **ADOZIONE IN VIA PRELIMINARE DELLA VARIANTE NON SOSTANZIALE PER OPERA PUBBLICA N. 1/2026 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DI SOVER, AI SENSI DELL'ART. 39 COMMA 2 LETTERE B) E J) BIS DELLA L.P. 15/2015, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso e ricordato che l'amministrazione comunale ha necessità di predisporre una nuova proposta progettuale che meglio possa soddisfare le esigenze del locale corpo dei vigili del fuoco volontari.

Detta nuova proposta progettuale è motivata dalla necessità di trovare una soluzione all'attuale situazione della piccola caserma dei vigili del fuoco situata nel centro storico di Sover ubicata a ridosso delle abitazioni e dirimpetto alla sede Municipale la quale presenta diverse problematiche, peraltro rilevate negli ultimi anni dai vigili del fuoco all'amministrazione comunale, che mal si conciliano con la necessità di soddisfare le attuali esigenze del corpo stesso che negli anni è cresciuto di numero e conta ora circa una ventina di vigili del fuoco in servizio effettivo oltre a una decina di allievi destinati a divenire vigili effettivi nei prossimi anni.

Tra le problematiche più significative sono emerse in particolare:

- l'ubicazione della struttura attuale la quale, essendo collocata in centro paese e presentando una angusta viabilità di accesso con inadeguati spazi di manovra, presenta aspetti assai poco compatibili con le sempre più attuali esigenze di garantire la migliore tempestività ed efficacia degli interventi, quali esigenze connesse con la precipua funzione di protezione civile dei vigili del fuoco volontari;
- la carenza degli spazi esistenti (la rimessa non può accogliere tutti i mezzi in dotazione, i depositi sono localizzati in frazioni diverse, lo spogliatoio è unico e non distinto tra sesso e allievi);
- mancanza degli spazi per la manutenzione ordinaria sia dei mezzi sia dell'attrezzatura;
- l'attuale struttura non garantisce il rispetto delle vigenti normative in materia sismica e antincendio richieste per gli edifici pubblici.

Dette problematiche hanno portato l'amministrazione comunale alla necessità di individuare uno spazio idoneo e strategico per collocazione, con successiva possibilità di implementazione che sia meglio confacente alle attuali esigenze e necessità del corpo dei vigili del fuoco volontari di Sover.

Ricordato che la Provincia Autonoma di Trento, come da comunicazione acquisita al prot. comunale n. 1682 di data 26.04.2022, aveva previsto appositi fondi per finanziare la realizzazione di nuove caserme dei VVF da parte degli enti locali: per poter accedere al finanziamento si è reso necessario predisporre un documento preliminare di progettazione (DPP) previsto e disciplinato dall'allora vigente art. 10 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg ed inoltrare al competente servizio provinciale la domanda corredata dalla documentazione tecnica predetta per l'ammissione a contributo entro e non oltre il 30.06.2023.

Dato atto che a tal fine l'amministrazione comunale, ritenendo di primaria importanza poter realizzare una nuova caserma dei VVF, con deliberazione giuntale nr. 38 d.d. 09.06.2023 ha deliberato di affidare l'incarico di redazione del documento preliminare di progettazione, ex art. 10 del Regolamento attuativo della L.P. 26/1993 (adottato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.) della nuova caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Sover, all'arch. Fabrizio Bosetti con studio tecnico in San Lorenzo Dorsino, via del Teatro 26.

Dato atto che con successiva deliberazione consiliare nr. 15 d.d. 27.06.2023, il Consiglio comunale ha inoltre deliberato di approvare, per le ragioni indicate in premessa, in linea tecnica il documento di progettazione preliminare dei lavori di realizzazione della "Nuova caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Sover" di data 20 giugno 2023, a firma dell'Arch. Bosetti Fabrizio, con studio in San Lorenzo Dorsino.

Considerato che la Giunta Provinciale, con deliberazione nr. 1894 d.d. 22 novembre 2024, ha stabilito i nuovi criteri e le modalità per l'ammissione a contributo degli investimenti relativi alle caserme dei vigili del fuoco volontari, anche qualora destinate a centri di protezione civile, di cui all'Allegato 1 della D.G.P. n. 608/2022, e contestuali disposizioni attuative dell'art. 59 della legge provinciale 5 agosto 2024, n. 9.

Precisato altresì che, in forza della sopra citata deliberazione della Giunta Provinciale, è stata prevista la possibilità di presentare richiesta di integrazione della spesa precedentemente ammessa a contributo e non ancora concessa a fronte di eventuali rivisitazioni delle scelte progettuali, sia strutturali che tecniche, resesi necessarie a seguito di intervenuti approfondimenti di tipo geognostico e/o geologico, nonché di ulteriori e più approfondite valutazioni tecniche comunque riferite alla progettazione adottata dal richiedente ed ammessa a finanziamento.

Ricordato che per la realizzazione della futura caserma dei vigili del fuoco volontari di Sover si è reso a tal fine necessario apportare talune modifiche e variazioni di carattere tecnico-progettuale che implicano un lieve mutamento della posizione ove è prevista la realizzazione della stessa rispetto alle previsioni contenute nel documento preliminare di progettazione (D.P.P. previsto e disciplinato dall'allora vigente art. 10 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg) a suo tempo trasmesso al competente servizio provinciale Cassa Provinciale Antincendi a corredo della domanda di ammissione al contributo per la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco volontari di Sover.

Rilevato che con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 36 del 31.03.2023 c.d. "Codice dei contratti pubblici" è stata introdotta una nuova impostazione dei livelli di progettazione in materia di contratti pubblici.

Precisato che la Giunta Provinciale, con la predetta deliberazione, ha disposto, nelle more di una revisione di sistema (in considerazione delle novità introdotte in merito dal citato D.lgs. n. 36/2023) degli elaborati progettuali richiesti per accedere ai finanziamenti provinciali per la realizzazione di nuove caserme dei vigili del fuoco volontari, la modifica della documentazione richiesta ai Comuni ai fini di accedere ai contributi in questione.

Precisato inoltre che la Giunta Provinciale ha stabilito, sempre con la predetta deliberazione nr. 1894 d.d. 22 novembre 2024, di applicare i nuovi criteri e le modalità per l'ammissione a contributo degli investimenti relativi alle caserme dei vigili del fuoco volontari di cui

all'Allegato 1 della deliberazione medesima, sia alle future domande di contributo che saranno presentate alla Cassa provinciale antincendi sia alle domande di contributo presentate prima dell'adozione dei suddetti nuovi criteri, ma non ancora ammesse o concesse, in quanto più favorevoli, ad eccezione della modifica sugli elaborati progettuali che si applica a seguito dell'intervenuta modifica normativa con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 solo in caso di variazioni progettuali.

Precisato che le suddette modifiche di carattere tecnico-progettuale effettuate sul D.P.P. (documento preliminare di progettazione disciplinato dall'allora vigente art. 10 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg) a suo tempo trasmesso alla P.A.T. a corredo della domanda di ammissione a contributo, dovevano comunque essere recepite a livello progettuale, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 36/2023 c.d. nuovo codice dei contratti pubblici, nel c.d. Documento di Indirizzo di Progettazione previsto e disciplinato dall'art. 3 dell'allegato I.7 del medesimo D.lgs. n. 36/2023.

Richiamata a tal riguardo la deliberazione giuntale nr. 132 d.d. 06.12.2024 con la quale è stato disposto, per le motivazioni anzidette, di affidare l'incarico per la redazione del Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) di cui all'art. 3 dell'allegato I.7 al d.lgs. 36/2023 della nuova caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Sover all'arch. Fabrizio Bosetti con studio tecnico in San Lorenzo Dorsino, via del Teatro 26.

Considerato che il predetto DIP, nell'apportare una soluzione tecnico-realizzativa della futura caserma dei vigili del fuoco più economica rispetto a quella prevista nel precedente D.P.P. prevede contestualmente, anche per poter meglio garantire la sicurezza di accesso agli operatori assicurando una migliore visibilità in sede di manovra di accesso sulla limitrofa SP 83, uno spostamento della stessa in un'area immediatamente latitante a quella in precedenza destinata alla realizzazione della caserma e per la quale era stato a suo tempo apposto, in sede di approvazione del PRG, adottato in via definitiva con delibera di Consiglio Comunale n. 16 di data 21/05/2011 ed approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1428 di data 01/07/2011, il vincolo preordinato all'esproprio.

Precisato che con successiva deliberazione giuntale nr. 98 d.d. 12.09.2025 è stato disposto di affidare al tecnico arch. Mucchi Ruggero l'incarico di redazione della variante puntuale al PRG del Comune di Sover ai sensi dell'art. 39 della L.P. 15/2015, al fine di definire e rappresentare sulle tavole del PRG l'esatta perimetrazione dell'area sulla quale è prevista la realizzazione della futura caserma dei vigili del fuoco volontari con contestuale aggiornamento cartografico in merito alla futura area sulla quale sorgerà la predetta struttura ed in merito allo sviluppo planimetrico dell'area di interesse pubblico della nuova sede dei Vigili del fuoco; e ciò tenuto conto anche delle attuali previsioni urbanistiche del PRG di Sover, adottato in via definitiva con delibera di Consiglio Comunale n. 16 di data 21/05/2011 ed approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1428 di data 01/07/2011.

Dato atto che il tecnico arch. Ruggero Mucchi, con nota pervenuta al protocollo comunale nr. 5414 d.d. 24.12.2025, ha provveduto a consegnare, come da incarico affidato con la predetta deliberazione giuntale nr. 98/2025, i seguenti elaborati, tutti allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:

COMUNE DI SOVER – PRG VARIANTE 2025			
NR. DOC.	TAVOLE		SCALA

1	Sistema insediativo_TAV. 6	tavola di progetto	1:2000
2	Sistema insediativo_TAV. 6 R	tavola di raffronto	1:2000
NR. DOC.	ALLEGATI	NOME	
3	Relazione generale	Allegato 1	fascicolo
4	Rendicontazione urbanistica	Allegato 2	fascicolo
5	Relazione usi civici	Allegato 3	fascicolo
6	Verifica CSP	Allegato 4	fascicolo
7	Elenco Tavole e Allegati	Allegato 5	fascicolo

Considerato che la presente variante non sostanziale al PRG è elaborata ai sensi dell'art. 39 comma 2 lettera b) della L.P. 15/2015, inerente "le varianti per opere pubbliche".

Precisato altresì che la presente variante non sostanziale al PRG è elaborata ai sensi dell'art. 39 comma 2 lettera j bis) della L.P. 15/2015, inerente "le varianti che modificano o stralciano previsioni di piani attuativi", e ciò in considerazione del fatto che la presente variante per opera pubblica si propone di fatto di stralciare la previsione di pianificazione attuativa riguardante l'area avente destinazione mista residenziale e commerciale che interessa attualmente le particelle fondiarie sulle quali è destinata a sorgere la futura nuova caserma dei vigili del fuoco volontari.

Accertato che la presente variante non interessa beni di uso civico e che il 2° comma dell'art. 18 della L.P. 14/06/2005, n. 6 così recita: *"Fermo restando quanto disciplinato da questo capo, qualora in sede di elaborazione degli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale e delle relative varianti l'ente procedente intenda mutare la destinazione in atto dei beni di uso civico, lo stesso ente, dopo aver verificato l'insussistenza di soluzioni alternative all'opera meno onerose e penalizzanti per i beni gravati di uso civico, acquisisce il parere obbligatorio dell'Amministrazione competente."*

Verificato inoltre che la "variante 1/2026" al Piano Regolatore Generale rientra tra le varianti al PRG previste dall'art. 39 comma 2 della L.P. 15/2015, considerate urgenti o non sostanziali e che quindi non sottostanno ai limiti previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 42 della L.P. 15/2015.

Dato atto che la "variante 1/2026" al Piano Regolatore Generale è stata sottoposta a procedura di "Verifica di Assoggettabilità", ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg., da ultimo modificato con Decreto del Presidente della Provincia 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., al fine di accertare preliminarmente se il progetto di piano può avere effetti significativi sull'ambiente.

Preso atto in particolare che il documento Allegato 2 riferito alla "variante 1/2026" al Piano Regolatore Generale attesta l'avvenuto preventivo assolvimento delle previste procedure di valutazione ambientale strategica e di rendicontazione urbanistica ai sensi del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15- 68/Leg. modificato con D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg.

Preso atto altresì che l'esito della preventiva verifica in merito alla carta di sintesi della pericolosità ha dato esiti positivi, come si evince dal documento di cui all'Allegato 4 riferito alla Verifica del CSP.

Specificato che la presente variante è approvata con la procedura semplificata di cui al combinato disposto dell'art. 37 e dell'art. 39, comma 3 della legge urbanistica n. 15/2015.

Ricordato che a decorrere dall'adozione del progetto di variante al piano regolatore e fino alla data di entrata in vigore ovvero fino all'estinzione del relativo procedimento si applicano le misure di salvaguardia del piano così come previste dall'art. 47 della Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

Precisato che, come previsto dal combinato disposto dell'art. 37 e dell'art. 39, comma 3, la variante adottata sarà pubblicata per la durata di trenta giorni consecutivi, periodo durante il quale chiunque potrà proporre osservazioni.

Vista la Legge provinciale 04/08/2015, n. 15 e il decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8- 61/Leg. "Regolamento urbanistico- edilizio provinciale in esecuzione della L.P. 4 agosto 2015, n. 15".

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1428 di data 01/07/2011 con la quale è stato approvato il PRG del Comune di Sover, in vigore dal giorno 01.07.2011.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03/05/2018, n. 2.

Vista la deliberazione consiliare nr. 39 d.d. 22.12.2025, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028 ed il bilancio di previsione 2026-2028.

Visto lo Statuto comunale.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Segretario comunale e dalla responsabile del servizio finanziario sulla presente proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03/05/2018, n. 2.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 49 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Tutto ciò premesso, con n. 11 voti favorevoli, n. 0 voti astenuti, n. 0 voti contrari, palesemente espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri comunali presenti e votanti, il Consiglio comunale,

DELIBERA

- di adottare in via preliminare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 39 comma 2 lettere b) e j bis) della L.P. 15/2015, la variante non sostanziale n. 1/2026 al Piano Regolatore Generale del Comune di Sover a firma dell'arch. Ruggero Mucchi;
- di dare atto che la variante in oggetto è costituita, oltre ad alcuni file shape V100 non materialmente allegati al presente atto deliberativo, dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale:
 - elenco tavole e allegati;
 - tavola di progetto_ sistema insediativo Tav. 6;

- tavola di raffronto_ sistema insediativo Tav. 6 R;
 - relazione generale di variante;
 - verifica di assoggettabilità alla rendicontazione urbanistica della variante 1/26 al PRG di Sover costituita dall'allegato 2;
 - verifica CSP in merito alla carta di sintesi della pericolosità;
 - relazione usi civici dal quale si evince l'assenza del vincolo di uso civico sulle particelle fondiarie interessate dalla realizzazione della futura nuova caserma dei vigili del fuoco volontari;
- di dare atto che la "variante 1/2026" al Piano regolatore Generale è stata preliminarmente sottoposta a procedura di valutazione ambientale strategica di rendicontazione urbanistica ai sensi del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. modificato con D.P.P. 24 novembre 2009, n. 29-31/Leg., come da documentazione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sub Allegato 2;
 - di precisare che la presente variante, come indicato dall'art. 18 comma 2 e 3 della L.P. 14/06/2005, n. 6, non interessa beni assoggettati al vincolo di uso civico e che pertanto non prevede il mutamento della destinazione urbanistica in atto dei beni di uso civico;
 - di dare atto che, a decorrere dalla data di esecutività della presente deliberazione, si applica il regime di salvaguardia di cui all'art. 47, comma 1, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15;
 - di dare atto che la presente variante non rientra tra quelle che sottostanno ai limiti sull'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dall'art. 42 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15;
 - di disporre la pubblicazione, ai sensi del disposto di cui al comma 3 dell'art. 37 in combinato con l'art. 39 comma 3 della L.P. n. 15/2015, su un quotidiano locale e, per 30 (trenta) giorni consecutivi, all'Albo comunale e sul sito istituzionale del Comune, dell'avviso relativo all'adozione della variante di cui al precedente punto 1., provvedendo al contestuale deposito di tutti gli atti inerenti alla medesima variante presso gli uffici comunali, a disposizione del pubblico per la consultazione e la formulazione di eventuali osservazioni, nonché la pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale, sempre per 30 (trenta) giorni consecutivi;
 - di trasmettere, contemporaneamente al deposito di cui sopra, la documentazione relativa alla variante in argomento unitamente alla presente deliberazione, al Servizio provinciale competente in materia di urbanistica ed alla Comunità della Valle di Cembra come previsto dall'art. 37, comma 3, della L.P. 4 agosto 2015, n. 15;
 - di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03/05/2018, n. 2 e ss.mm.;
 - di dare atto che, a norma dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso la presente deliberazione è possibile presentare:
 - ricorso in opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79 comma 5 del D. P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 gg. ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n° 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco

IL SEGRETARIO COMUNALE

BAZZANELLA ELIO328@ Fontanari
Ivano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERI (art. 185 e 187 della L.R. 2/2018)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 03-02-2026

Il responsabile della struttura competente
f.to Fontanari Ivano

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 13-02-2026 fino al 23-02-2026 ai sensi dell'art. 183 della L.R. 2/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fontanari Ivano

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;
- è divenuta esecutiva il giorno 24-02-2026 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 183, comma 3, della L.R. 2/2018).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fontanari Ivano